



CITTA' di REGGIO CALABRIA

Prot. 0117/2009
= 2 FEB. 2009

Avviso alla cittadinanza

Oggetto: Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché misure urgenti di tutela ambientale - Disciplina Sanzionatoria -

- **Visto che**, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008, pubblicato sulla G.U. nr. 1 del 02.01.2009 è stato prorogato, sino al 31.12.2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria;
- **Atteso che**, con Decreto Legge del 6 novembre 2008, n. 172 sono state approvate le Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché le misure urgenti di tutela ambientale;
- **Considerato che** la norma è destinata a trovare applicazione *"nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti"* e che, pertanto, per effetto della proroga operata, trova applicazione anche sul territorio regionale quanto disposto dall'art. 6 della legge nr. 210 del 30.12.2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge nr. 172 del 06.11.2008;
- **Ritenuto necessario** informare la cittadinanza sul contenuto delle misure restrittive conseguenti al succitato stato di emergenza, con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria applicabile nei confronti dei trasgressori nelle fasi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani,

Rende Noto

- L'art. 6 della legge nr. 210 del 30.12.2008, prevede la seguente disciplina sanzionatoria nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, nr. 225:
 - a) Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;



- b) I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
- c) Se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto dai sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
- d) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
- 1) Con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - 2) Con la pena della reclusione da un anno a sei anni e con la multa da quindicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
- e) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
- f) Le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- g) Chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno



h) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, nr. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.



Il Sindaco

Giuseppe SCOPELLITI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Scopelliti", written over a horizontal line.